



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1085

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - proroga del termine per l'adeguamento alle disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021

Il giorno **25 Luglio 2025** ad ore **12:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 113 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (*"Norme in materia ambientale"*, cd. Testo unico ambientale o Codice dell'ambiente), che detta la disciplina delle *"Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia"*, al comma 3 demanda alle Regioni (e alle Province autonome) di definire la disciplina de *"i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici"*.

In attuazione dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, l'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 23 aprile 2021, recante *"Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici (...) "* è stato introdotto nel Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1- 41/Legisl. del 26 gennaio 1987) l'art. 18 bis *"Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne"*. Tale articolo, al comma 1, stabilisce che *"in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Giunta provinciale individua i settori e le attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici"*;

Il medesimo articolo 18 bis, al comma 5, prevede, a fini transitori, che la stessa deliberazione definisca il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina degli impianti esistenti e non già conformi, continuando nel frattempo essi ad esercitare lo scarico delle acque di dilavamento con le modalità previste dalle autorizzazioni in vigore.

Ai fini e ai sensi del suddetto articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021, che, in allegato, riporta le disposizioni attuative e di prima applicazione della disciplina introdotta dall'art. 18 bis.

In particolare, in relazione a quanto previsto, a fini transitori, dal comma 5 dell'art. 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'articolo 9 dell'Allegato alla deliberazione n. 1239 stabilisce che *"Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento"*.

Pertanto il termine per l'adeguamento alle disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021 è in scadenza il prossimo 26 luglio 2025.

Con nota congiunta di data 20 giugno 2025, le associazioni di categoria Confindustria Trento, ANCE Trento e Associazione Artigiani Trentino hanno rappresentato all'Amministrazione provinciale l'opportunità di concedere una proroga rispetto al termine transitorio attualmente previsto all'art. 9 delle disposizioni attuative allegate alla deliberazione 1239/2021: ciò in ragione delle difficoltà operative ed economiche incontrate in questi anni dalle imprese che avrebbero dovuto effettuare i relativi interventi di adeguamento impiantistico.

In tal senso si rileva che, nonostante molte imprese si siano attivate per la realizzazione degli scarichi richiedendo le necessarie autorizzazioni, alla competente struttura della Provincia stanno a tutt'oggi pervenendo numerose istanze di autorizzazione allo scarico industriale i cui lavori di adeguamento degli impianti non potranno, inevitabilmente, essere ultimati entro il termine sopra citato.

In considerazione della difficoltà emersa per l'adeguamento complessivo della moltitudine degli impianti esistenti alle disposizioni della deliberazione 1239/2021 e, con essa, della fondatezza delle esigenze avanzate dalle suddette associazioni di categoria, si propone di prorogare al 26 luglio 2028 il termine previsto dalla suddetta deliberazione entro cui le attività esistenti – non ancora adeguate alla disciplina dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alle disposizioni della deliberazione stessa – ottengano l'autorizzazione allo scarico industriale e concludano i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- visto l'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. -41/Legisl. del 26 gennaio 1987 (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prorogare di 36 mesi, ossia al 26 luglio 2028, il termine di cui all'art. 9 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021 entro cui le attività oggetto della medesima deliberazione, esistenti al 26 luglio 2021 e non ancora adeguate alle relative disposizioni, devono ottenere l'autorizzazione allo scarico industriale e concludere i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti;
2. di disporre la pubblicazione di questa deliberazione sul sito internet provinciale e sul sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Adunanza chiusa ad ore 12:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).